

N. TAR	2021 – 002
N. PROTOCOLLO	6083/RU dell' 8 gennaio 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 3 del 7/01/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 della Commissione del 6 gennaio 2021, che istituisce, a decorrere dall' 8/1/2021, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, originari della Turchia, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99 ad esclusione dei:

- 1) prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati;
- 2) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido;
- 3) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm;
- 4) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2050 mm.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione (codice addizionale TARIC C999), applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 7,6%.

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Turchia, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/9 . L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il*

*sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, par.4, del regolamento (UE) 2021/9, l'immissione in libera pratica dei summenzionati prodotti è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Si fa inoltre, presente che, in conformità all'art. 3 del regolamento in parola, la registrazione disposta dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 (v. Tar 65, prot. n. 412399 RU del 13 novembre 2020) deve essere interrotta. Al riguardo, come indicato al punto 9 del regolamento, nella fase attuale non è stata adottata alcuna decisione in merito ad una possibile applicazione retroattiva (dal 14/11/2020) delle misure antidumping. Tale decisione sarà presa dalla Commissione nella fase riguardante l'adozione di misure definitive.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/9 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Per il Direttore dell'Ufficio ad interim a p.f.  
Mariarita Simona Sardella  
F.to Celestino Campioni

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.